



Circolare 8/2020

Temi:

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020	1
Sospensione versamenti aprile / maggio	1
Sospensione ritenuta soggetti con ricavi / compensi fino a Euro 400.000,00	4

Gentili Clienti,

Sulla G.U 08.03.2020, n. 94 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 23/2020 “**Decreto Liquidità**”, in vigore dal 09.04.2020. Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le **nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi**, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”.

Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”.

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020

Come già comunicato nella nostra e-mail del 17.03.2020 e del 19.03.2020, con il decreto legislativo “Cura Italia”, le date di pagamento per alcuni soggetti fiscali sono state posticipate dal 16.03.2020 al 20.03.2020. Ora la scadenza è stata prorogata retroattivamente al **16.04.2020**.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.04.2020** i versamenti scaduti il 16.03.2020 relativi a:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- taxa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Sospensione versamenti aprile / maggio

1. Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia con riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi marzo e aprile 2019 è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.



a) La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il **30.06.2020**, ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.

b) Condizioni:

1. Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori Euro 50 milioni:

Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione /prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	30.6.2020 (unica soluzione /prima rata)

2. Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori Euro 50 milioni:

Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione /prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	30.6.2020 (unica soluzione /prima rata)

2. Soggetti con inizio attività dall'01.04.2019 / enti non commerciali

La sospensione dei versamenti **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 opera anche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che hanno **iniziato la predetta attività dall'01.04.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il **30.06.2020**, ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.



La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

3. Soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il **30.06.2020**, ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.

4. Sospensione versamenti per specifici soggetti

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori, soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi, soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che **"restano ferme" le sospensioni già previste**.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **02.03.2020 - 30.4.2020** relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi in **unica soluzione entro l'1.06.2020** (il 31.05.2020 cade di domenica), ovvero in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dall'01.6.2020.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.06.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.06.2020;



- l'IVA sospesa va versata entro l'**01.06.2020**.

Sospensione ritenuta soggetti con ricavi / compensi fino a Euro 400.000,00

Per effetto di quanto stabilito nel decreto “Decreto Liquidità”, a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta **poteva non operare la ritenuta d'acconto** (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.03.2020 - 31.03.2020**.

A tal fine il lavoratore autonomo / agente:

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora esiste la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.03.2020 - **31.05.2020**. A ciò si collega l'ulteriore verifica che “**nel mese precedente**” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal lavoratore autonomo / agente, senza sanzioni ed interessi in **unica soluzione entro il 31.07.2020** ovvero in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.07.2020.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.